



Gruppo Assicurativo Arca

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

“BASE 9%”

Collocamento 20 Gennaio 2010

Il presente fascicolo informativo, contenente la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione interna separata, il glossario e il modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

***PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA***



ARCA VITA S.P.A. – SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 – 37138 VERONA – TEL. 045 8182111 – FAX 045 8102034 – CAP. SOC. € 90.000.000,00 DI CUI VERSATI € 77.220.000,00
P.IVA – CODICE FISCALE – ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI VERONA N. 01947090237 – AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON D.M. 09/11/89, N. 18331, G.U. 28/11/1989 – ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE AL N. 1.00082
SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO ARCA, ISCRIZIONE ALBO GRUPPI ASSICURATIVI N. 004
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
www.arcassicura.it



Indice

- Scheda sintetica	3
- Nota informativa	6
- Condizioni di assicurazione	17
- Glossario	27
- Modulo di proposta	31

Scheda sintetica

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "BASE 9%"

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) **IMPRESA DI ASSICURAZIONE:** Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

1.b) **DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO:** "BASE 9%".

1.c) **TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:** Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Arca Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base ad attività patrimoniali preventivamente acquisite fino alla data del 31 dicembre 2013, successivamente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi, denominata "OSCAR 100%".

1.d) **DURATA:** la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto dalla data del 01 marzo 2011.

1.e) **PAGAMENTO DEI PREMI:** il contratto è a premio unico, il cui importo minimo è fissato in € 5.000,00; detto importo è al lordo delle spese di emissione. A partire dalla data del 01 gennaio 2014 è inoltre possibile corrispondere premi integrativi, ciascuno di importo non inferiore ad € 2.500,00; detto importo è al lordo delle spese di incasso.

2. Caratteristiche del contratto

"BASE 9%" è un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera, dà cioè diritto al pagamento di un capitale rivalutato in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione F della nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni in caso di decesso dell'assicurato

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato crescente in base ad una legge predeterminata

b) opzioni contrattuali

Definizione	Descrizione della prestazione
Opzione da capitale in rendita vitalizia	la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita reversibile	la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita

I contratti hanno data di decorrenza fissa al 01 marzo 2010 e prevedono una rivalutazione delle prestazioni determinata come segue:

- al 31 dicembre 2013 viene riconosciuto al contratto un tasso di rendimento certo e garantito pari al 9,00% del capitale iniziale, corrispondente ad un tasso su base annua pari al 2,272%;
- a partire dal 01 gennaio 2014 la rivalutazione delle prestazioni è collegata al risultato della gestione separata "OSCAR 100%" e viene garantito un rendimento minimo, pari all'1,50% annuo da applicarsi ad ogni data di rivalutazione successiva. Tale misura di rivalutazione è garantita fino al 31 dicembre 2014; in seguito la Compagnia si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione. Nel caso in cui la Compagnia decidesse di avvalersi di tale facoltà il nuovo rendimento annuo minimo garantito non potrà comunque essere inferiore al TMG ufficiale diminuito dell'1,00%.

E' previsto il consolidamento periodico delle rivalutazioni, pertanto la partecipazione agli eventuali utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, realizzati prima della cessazione dell'assicurazione, è definitivamente acquisita dal contratto, una volta che essi siano stati dichiarati al contraente prima della detta cessazione.

In caso di riscatto, il contraente **sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da Art. 8 ad Art. 10 delle condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla Sezione D. I costi gravanti sui premi, quelli prelevati dalla gestione interna separata e sulle specifiche attività acquistate per far fronte alle garanzie offerte riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15°anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato al lordo dell'imposizione fiscale sulla base di:

- un tasso di rendimento lordo degli attivi specifici, al 31 dicembre 2013, pari al 13,251%;
- un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Premio unico: € 5.000,00		Premio unico: € 15.000,00		Premio unico: € 30.000,00	
Sesso ed età: qualunque		Sesso ed età: qualunque		Sesso ed età: qualunque	
Durata: 25 anni		Durata: 25 anni		Durata: 25 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,289%	5	1,152%	5	1,118%
10	1,244%	10	1,176%	10	1,159%
15	1,229%	15	1,183%	15	1,172%
20	1,222%	20	1,187%	20	1,179%
25	1,217%	25	1,190%	25	1,183%

Si evidenzia che il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "OSCAR 100%" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	4,23%	3,03%	3,59%	2,00%
2005	4,05%	2,85%	3,16%	1,70%
2006	4,00%	2,80%	3,86%	2,00%
2007	4,64%	3,44%	4,41%	1,71%
2008	3,01%	1,81%	4,46%	3,23%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale
Dott. Giorgio Munari



Nota informativa

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "BASE 9%"

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali.

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458182111; telefax n. 0458182168; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com.

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989.

La società di revisione dell'impresa è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91, 20100, Milano, Italia.

2. Conflitto di interessi.

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione "BASE 9%" Arca Vita S.p.A. non si trova in particolari situazioni di conflitto di interessi. Ciò nondimeno essa può trovarsi in tali situazioni in occasione delle attività di investimento e di disinvestimento concernenti gli attivi a copertura delle riserve matematiche e di attività connesse, ad esempio di deposito, in particolare quando l'emittente di tali attivi o la controparte Arca Vita S.p.A. sia un soggetto che si trovi con quest'ultima o con società del gruppo di quest'ultima in rapporti ad esempio di gruppo o di affari, come può a titolo esemplificativo accadere se l'indicato soggetto distribuisca contratti assicurativi di Arca Vita S.p.A.

In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Arca Vita S.p.A. non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità: in caso di eventuali accordi futuri tali utilità saranno comunque poste a beneficio dei contraenti includendole tra i proventi della gestione interna separata "OSCAR 100%" e la quantificazione delle stesse sarà contenuta nel rendiconto annuale della predetta gestione. Arca Vita S.p.A. si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.

L'assicurazione prestata con il contratto "BASE 9%" ha una durata coincidente con la vita dell'assicurato. L'assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e i 90 anni alla data di decorrenza.

L'assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stato pagato il premio iniziale.

Il capitale assicurato è determinato in funzione delle somme versate al netto dei costi.

Il contratto dà unicamente diritto ad una:

PRESTAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA: è dovuta qualora l'assicurato deceda, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, ossia del capitale rivalutato al momento del decesso dell'assicurato, calcolato in funzione:

- sino al 31 dicembre 2013, del tasso di rendimento certo e garantito dell'attivo specifico, pari al 9,00%, attribuito al capitale iniziale;
- successivamente al 31 dicembre 2013 esclusivamente del tasso di rendimento della gestione interna separata "OSCAR 100%".

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto di eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.

4. Premi.

Il contratto "BASE 9%" è a premio unico: esso obbliga il contraente unicamente al pagamento del premio iniziale in unica soluzione. E' soltanto in facoltà del contraente corrispondere nel corso della durata dell'assicurazione, in aggiunta al premio iniziale, uno o più premi aggiuntivi. Le prestazioni assicurate sono determinate in relazione ai premi corrisposti.

Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia: esso non può essere inferiore ad € 5.000,00, e deve essere corrisposto non oltre il momento della conclusione del contratto. L'importo di ciascuno dei premi aggiuntivi non può essere inferiore ad € 2.500,00. Tali premi aggiuntivi potranno essere corrisposti esclusivamente a partire dalla data del 01 gennaio 2014.

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi aggiuntivi potranno essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente bancario di Arca Vita S.p.A., acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11 avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. La Compagnia potrà modificare il conto corrente su cui il contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.

Fino alla data del 31 dicembre 2013 il capitale assicurato viene determinato in funzione del tasso di rendimento certo e garantito al 31 dicembre 2013, pari al 9,00% del capitale iniziale, corrispondente ad un tasso su base annua pari al 2,272%. Successivamente al 31 dicembre 2013 il capitale assicurato, così come il valore di riscatto, viene determinato in funzione dei tassi annui di rendimento finanziario di seguito indicati:

- il capitale assicurato viene rivalutato sia periodicamente, al termine di ciascun anno solare di durata dell'assicurazione fino alla cessazione dell'assicurazione o del decesso dell'assicurato, nonché al momento del ricevimento di ogni dichiarazione di riscatto: la misura di ciascuna rivalutazione è variabile;
- ciascuna rivalutazione avviene in base alla misura annua di rivalutazione di pertinenza del periodo a cui la rivalutazione si riferisce: ciascuna rivalutazione annuale avviene sulla base della misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare al termine del quale si provveda alla rivalutazione periodica; le rivalutazioni al momento del decesso dell'assicurato o del ricevimento d'una dichiarazione di riscatto avvengono, ciascuna, sulla base dell'aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare che precede, rispettivamente, quello del decesso dell'assicurato o del ricevimento della dichiarazione di riscatto, diminuita in valore relativo del 20%;
- la misura annua di rivalutazione relativa ad un dato anno solare è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativa a quell'anno solare, che si ottiene sottraendo 1,2 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della detta gestione nell'anno solare di riferimento. In ogni caso l'aliquota di rendimento percentuale annuo netto e la misura annua di rivalutazione non potranno essere negative;
- il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%" di un dato anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del medesimo anno) è pari al rendimento finanziario lordo annuo della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativo al periodo compreso tra il 31 ottobre di quell'anno solare ed il 1° novembre dell'anno solare immediatamente precedente;
- per il solo calcolo della rivalutazione annua, la misura annua di rivalutazione minima garantita, sarà pari almeno all'1,50%. Tale misura di rivalutazione è garantita fino al 31 dicembre 2014,

successivamente la Compagnia si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione. Nel caso in cui la Compagnia decidesse di avvalersi di tale facoltà il nuovo rendimento minimo non potrà comunque essere inferiore al TMG ufficiale diminuito dell'1,00%.

E' previsto il consolidamento periodico delle rivalutazioni, pertanto la partecipazione agli eventuali utili realizzati prima della cessazione dell'assicurazione è definitivamente acquisita al contratto, una volta che essi siano dichiarati al contraente prima della detta cessazione.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo delle prestazioni.

Arca Vita S.p.A. è tenuta consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

6. Opzioni di contratto.

Il contraente può ottenere che l'importo di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia, dovuta finché l'assicurato sia in vita, eventualmente reversibile a favore di un'altra persona. Ai tali fini:

- i) Arca Vita S.p.A. fornirà al contraente con comunicazione scritta, entro trenta giorni dalla data della richiesta, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche;
- ii) qualora Arca Vita S.p.A. riceva dal contraente una manifestazione di interesse per la conversione entro il termine di decadenza di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente punto i), Arca Vita S.p.A. gli trasmetterà la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla rendita.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata.

Fino al 31 dicembre 2013, il contratto non è collegato ad alcuna gestione interna separata ma ad un attivo specifico acquistato da Arca Vita S.p.A.; successivamente il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale separata dalle altre attività della società, avente le seguenti caratteristiche:

- a) denominazione: "OSCAR 100%";
- b) valuta di denominazione: Euro, con la precisazione che il patrimonio della gestione può essere investito anche in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro;
- c) finalità della gestione: tendere alla conservazione del capitale e alla sua crescita costante, possibilmente in misura superiore a quella al tasso di inflazione espresso dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (o, qualora dovesse venire meno, da altro analogo indice) e tenendo conto dei tassi di rendimento minimo garantiti ai contraenti con contratti di assicurazione che prevedano una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata "OSCAR 100%";
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno solare successivo. Il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%" di un dato anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del medesimo anno) è pari al rendimento finanziario lordo annuo della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativo al periodo compreso tra il 31 ottobre di quell'anno solare ed il 1° novembre dell'anno solare immediatamente precedente;
- e) composizione della gestione: il patrimonio della gestione interna separata "OSCAR 100%" può comprendere titoli di Stato italiani od esteri o emessi da organismi sopranazionali; obbligazioni quotate in Euro o in diversa valuta; titoli azionari quotati in Euro o in diversa valuta; quote di OICR; strumenti derivati; beni immobili; liquidità; altre attività ammesse alla copertura delle riserve tecniche;
- f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione: non sono previsti specifici limiti;

g) stile gestionale: le scelte gestionali sono informate a prudenza in considerazione delle sopra indicate finalità della gestione. La politica di investimento strategico è impostata in modo da minimizzare i rischi di portafoglio, sulla base delle indicazioni fornite da analisi di asset-liability management. Le politiche di gestione e asset allocation tattiche sono definite tenendo conto del quadro macroeconomico e dei singoli mercati finanziari. Le scelte specifiche di titoli azionari e obbligazionari sono effettuate sulla base di valutazioni relative, con particolare riguardo, rispettivamente, all'analisi fondamentale ed al rischio di credito. La coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati viene verificata attraverso un processo continuo di monitoraggio di rischi e rendimenti di portafoglio.

La gestione interna separata "OSCAR 100%" è sottoposta a certificazione da parte della seguente società revisione: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91, 20100, Milano, Italia.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della gestione interna separata "OSCAR 100%", che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi.

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente.

8.1.1. Costi gravanti sul premio.

Sul premio iniziale viene trattenuto l'importo di € 50,00 per spese di emissione del contratto. Su ogni eventuale premio aggiuntivo viene trattenuto l'importo di € 15,00 per spese di incasso.

8.1.2. Costi per riscatto.

In caso di esercizio del diritto di riscatto fino alla data del 31 dicembre 2013 i costi applicati al capitale assicurato, sono dati dalla differenza tra:

- il valore attuale, calcolato alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, del capitale garantito in caso di vita alla data del 31 dicembre 2013 utilizzando un tasso del 2,272% annuo;
- il valore attuale calcolato alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, del capitale garantito in caso di vita alla data del 31 dicembre 2013 utilizzando come tasso di attualizzazione il "tasso di riscatto", così come definito al successivo punto 13.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo i "tassi di riscatto", espressi in funzione della durata residua in anni interi della specifica provvista, sono i seguenti:

Durata residua (anni interi)	Tasso di riscatto
3	Non rilevante in quanto il contratto non è riscattabile
2	4,16%
1	3,69%

Pertanto, in base a tali "tassi di riscatto" il costo di riscatto, espresso in termini percentuali del capitale assicurato è riportato nella seguente tabella:

Durata residua (anni interi)	Costo di riscatto
3	Non rilevante in quanto il contratto non è riscattabile
2	3,59%
1	1,37%

Si evidenzia che tali valori sono in ogni caso una esemplificazione, in quanto sono soggetti alle variazioni del "tasso di riscatto" e stati elaborati considerando i tassi EURIBOR-Swap disponibili alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, maggiorati di 2,5 punti percentuali.

Nel caso di richieste di riscatto a partire dal 01 gennaio 2014 non è previsto alcun costo.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione.

A partire dalla data del 31 dicembre 2014, Arca Vita S.p.A. preleva, sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", quando sia positivo e capiente, le seguenti commissioni di gestione:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
1,20 punti percentuali	Per ciascuna delle date di rivalutazione

Si segnala inoltre che il rendimento lordo degli attivi specifici alla data del 31 dicembre 2013 è pari al 13,251%, a fronte di un rendimento netto garantito del 9,00% alla medesima data.

9. Misure e modalità di eventuali sconti.

Non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale.

Sulla eventuale plusvalenza pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall'altro, il premio versato, sarà applicata una imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Le somme corrisposte in forma di rendita (in alternativa al pagamento d'un capitale) vengono calcolate ed erogate al netto della tassazione di cui sopra alla cui applicazione sia tenuta Arca Vita S.p.A..

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF e da imposte di successione.

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione giunge all'indirizzo del contraente indicato in proposta.

La decorrenza dell'assicurazione corrisponde, alternativamente:

- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da Arca Vita S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- in difetto di quest'ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi.

Poiché il contratto "BASE 9%" comporta il pagamento di un premio unico, il contraente non ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

13. Riscatto e riduzione.

A partire dal 01 marzo 2011 e prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, il contraente può esercitare il diritto di riscatto per l'intero importo del valore di riscatto, pari al capitale rivalutato fino alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, che in tal caso determina lo scioglimento del contratto.

Inoltre, a partire dal 01 gennaio 2014, sarà possibile esercitare il diritto di riscatto anche per una parte dell'intero importo del valore di riscatto di cui al punto precedente, nel qual caso non si ha cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale rivalutato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale rivalutato.

Il valore di riscatto viene determinato così come segue:

- dal 01 marzo 2011 fino al 31 dicembre 2013: il valore di riscatto è pari al capitale assicurato garantito al 31 dicembre 2013, attualizzato, in regime di interesse composto, ad un "tasso di riscatto" per la durata residua dell'attivo specifico, calcolata come differenza tra il 31 dicembre 2013 e la data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto.

Il "tasso di riscatto" è pari al tasso, aumentato di 2,50 punti percentuali, ottenuto come interpolazione lineare giornaliera tra i due tassi EURIBOR-Swap che si riferiscono alle durate più prossime, in eccesso e in difetto, rispetto alla durata residua dell'attivo specifico.

I tassi EURIBOR-Swap utilizzati sono pari alla media aritmetica tra tasso denaro e tasso lettera pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno del mese della data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto.

Qualora alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso EURIBOR-swap in quanto non pubblicato, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo in cui tale tasso sia disponibile.

- dal 01 gennaio 2014: il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato sino alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, così come descritto al precedente punto 5 di questa nota informativa, a cui si rinvia per la relativa illustrazione.

Poiché il contratto "BASE 9%" comporta il pagamento di un premio unico, non è previsto un valore di riduzione.

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca InLinea, Via San Marco 48, 37138, Verona, telefono n. 045.8181941, fax n. 045.8182391, e-mail informa@arcassicura.com.

In caso di riscatto, il relativo importo potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Si rimanda al progetto esemplificativo contenuto nella Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto: i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta.

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al precedente punto 8.1.1, a condizione che siano quantificate nella proposta.

15. Diritto di recesso.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagatole entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al precedente punto 8.1.1, a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'Art. 14 delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'Art. 14 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia.

La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile.

Arca Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "OSCAR 100%" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito internet di Arca Vita S.p.A.

21. Informativa in corso di contratto.

Arca Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata "OSCAR 100%", intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia inoltre, nel caso decidesse di avvalersi della facoltà di modificare la misura minima annua di rivalutazione, invierà al contraente, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla sua applicazione, una comunicazione della variazione del tasso minimo garantito.

Arca Vita S.p.A. trasmetterà inoltre, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "OSCAR 100%", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dei rendimenti trattenuti, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del contraente alla società.

In caso di cambiamenti di professione dell'assicurato, non è richiesta alcuna comunicazione.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Lo sviluppo delle prestazioni rivalutate fino al 31 dicembre 2013 è calcolato in base al tasso di rendimento predeterminato dal contratto, pari al 9,00% del capitale iniziale, corrispondente ad un tasso annuo del 2,272%.

Successivamente a tale data, gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la riduzione prevista dalle condizioni contrattuali pari al prelievo trattenuto da Arca Vita S.p.A., sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", quando sia positivo e capiente, nella misura già indicata nel precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. Tali valori non tengono conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Tali valori non tengono conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere.

Il valore di riscatto riportato nel progetto esemplificativo in corrispondenza delle date del 31/12/2011 e del 31/12/2012 è ipotetico; a titolo esemplificativo, tali valori sono stati determinati infatti atualizzando il capitale assicurato alla data del 31/12/2013 al "tasso di riscatto" elaborato considerando i tassi EURIBOR-Swap disponibili alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, maggiorati di 2,5 punti percentuali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Decorrenza: 01 marzo 2010;
- Tasso di rendimento garantito al 31 dicembre 2013: 9,00%;
- Tasso di rendimento annuo minimo garantito dal 31 dicembre 2014: 1,50% (*);
- Età e sesso dell'assicurato: qualunque;
- Durata: 20 anni (**);
- Premio iniziale ("premio annuo" nella tabella): 10.000,00 €;

Data	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
31/12/10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.138,55	-
31/12/11		€ 10.000,00	€ 10.368,90	€ 9.996,68
31/12/12		€ 10.000,00	€ 10.604,48	€ 10.459,34
31/12/13		€ 10.000,00	€ 10.845,50	€ 10.845,50
31/12/14		€ 10.000,00	€ 11.008,18	€ 11.008,18
31/12/15		€ 10.000,00	€ 11.173,31	€ 11.173,31
31/12/16		€ 10.000,00	€ 11.340,90	€ 11.340,90
31/12/17		€ 10.000,00	€ 11.511,02	€ 11.511,02
31/12/18		€ 10.000,00	€ 11.683,68	€ 11.683,68
31/12/19		€ 10.000,00	€ 11.858,94	€ 11.858,94
31/12/20		€ 10.000,00	€ 12.036,82	€ 12.036,82
31/12/21		€ 10.000,00	€ 12.217,38	€ 12.217,38
31/12/22		€ 10.000,00	€ 12.400,64	€ 12.400,64
31/12/23		€ 10.000,00	€ 12.586,65	€ 12.586,65
31/12/24		€ 10.000,00	€ 12.775,45	€ 12.775,45
31/12/25		€ 10.000,00	€ 12.967,08	€ 12.967,08
31/12/26		€ 10.000,00	€ 13.161,58	€ 13.161,58
31/12/27		€ 10.000,00	€ 13.359,01	€ 13.359,01
31/12/28		€ 10.000,00	€ 13.559,39	€ 13.559,39
31/12/29		€ 10.000,00	€ 13.762,78	€ 13.762,78

L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito solamente alla quarta rivalutazione del contratto.

(*) Si evidenzia che la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di rendimento annuo minimo garantito, una volta trascorso il 31 dicembre 2014.

() Il contratto è a vita intera, dunque non ha una durata prestabilita. Ai fini della elaborazione del progetto esemplificativo le prestazioni assicurate ed il valore di riscatto sono elaborati per una durata di 20 anni.**

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Decorrenza: 01 marzo 2010;
- Tasso di rendimento garantito al 31 dicembre 2013: 9,00%;
- Tasso di rendimento finanziario dal 31 dicembre 2014: 4,00%;
- Prelievi sul rendimento: 1,20 punti percentuali;
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,80%;
- Età e sesso dell'assicurato: qualunque;
- Durata: 20 anni (*);
- Premio iniziale ("premio annuo" nella tabella): 10.000,00 €

Data	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
31/12/10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.138,55	-
31/12/11		€ 10.000,00	€ 10.368,90	€ 9.996,68
31/12/12		€ 10.000,00	€ 10.604,48	€ 10.459,34
31/12/13		€ 10.000,00	€ 10.845,50	€ 10.845,50
31/12/14		€ 10.000,00	€ 11.149,17	€ 11.149,17
31/12/15		€ 10.000,00	€ 11.461,35	€ 11.461,35
31/12/16		€ 10.000,00	€ 11.782,27	€ 11.782,27
31/12/17		€ 10.000,00	€ 12.112,17	€ 12.112,17
31/12/18		€ 10.000,00	€ 12.451,31	€ 12.451,31
31/12/19		€ 10.000,00	€ 12.799,95	€ 12.799,95
31/12/20		€ 10.000,00	€ 13.158,35	€ 13.158,35
31/12/21		€ 10.000,00	€ 13.526,78	€ 13.526,78
31/12/22		€ 10.000,00	€ 13.905,53	€ 13.905,53
31/12/23		€ 10.000,00	€ 14.294,89	€ 14.294,89
31/12/24		€ 10.000,00	€ 14.695,14	€ 14.695,14
31/12/25		€ 10.000,00	€ 15.106,61	€ 15.106,61
31/12/26		€ 10.000,00	€ 15.529,59	€ 15.529,59
31/12/27		€ 10.000,00	€ 15.964,42	€ 15.964,42
31/12/28		€ 10.000,00	€ 16.411,43	€ 16.411,43
31/12/29		€ 10.000,00	€ 16.870,95	€ 16.870,95


Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

(*) Il contratto è a vita intera, dunque non ha una durata prestabilita. Ai fini della elaborazione del progetto esemplificativo le prestazioni assicurate ed il valore di riscatto sono elaborati per una durata di 20 anni.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale
Dott. Giorgio Munari



Condizioni di assicurazione

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "BASE 9%"

Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

- 1.1. "BASE 9%" è un contratto di assicurazione a vita intera con partecipazione agli utili, a premio unico con facoltà del contraente di procedere al pagamento di premi aggiuntivi e, in particolare, a prestazioni rivalutabili collegate:
 - sino al 31 dicembre 2013, al risultato di un attivo specifico acquistato da Arca Vita S.p.A.;
 - successivamente all'esclusivo rendimento della gestione separata interna denominata "OSCAR 100%".
- 1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La scheda sintetica e la nota informativa relative al contratto sono documenti di natura meramente illustrativa dell'operazione assicurativa, che non costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale restano estranee.
- 1.3. Il glossario ed il regolamento della gestione separata "OSCAR 100%" formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.
- 1.4. Nell'ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell'accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età.

- 2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del pagamento del premio, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell'assicurato.
- 2.2. L'assicurazione è conclusa sulla vita dell'assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.
- 2.3. L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.
- 2.4. L'assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia.

Art. 3 – Conclusione del contratto.

- 3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del contraente indicato nella proposta.

Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

- 4.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.
- 4.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrisposta a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del

contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 50,00. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.

- 4.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).
- 4.4. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 50,00, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.
- 4.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

- 5.1. La durata dell'assicurazione coincide con la vita intera dell'assicurato ed è compresa tra la decorrenza ed il decesso dell'assicurato, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4. La data di decorrenza è fissa per tutti i contratti ed è pari al 01 marzo 2010.
- 5.2. La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia.
- 5.3. La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto che non sia parziale; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 6 – Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

- 6.1. Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.
- 6.2. L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 7 – Composizione e pagamento del premio.

- 7.1.** Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio iniziale indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia, in misura non inferiore ad € 5.000,00. Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.
- 7.2.** Il contraente, nel corso della durata dell'assicurazione, successivamente al 31 dicembre 2013, può corrispondere, in aggiunta al premio iniziale, uno o più premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 2.500,00, il cui pagamento non modifica la durata dell'assicurazione. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 7.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente, mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A, acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11 avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. E' fatto salvo il successivo comma 7.3.
- 7.3.** La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.
- 7.4.** Ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il premio iniziale si considera pagato alla data dell'eventuale valuta fissa a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il premio iniziale si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.
- 7.5.** Ai fini della determinazione del capitale iniziale, il premio iniziale è diminuito delle spese di emissione, pari ad € 50,00. Ai fini della determinazione degli eventuali capitali aggiuntivi, ogni premio aggiuntivo è diminuito delle spese di incasso, pari ad € 15,00.

Art. 8 – Prestazione assicurata.

- 8.1.** In caso di morte dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al capitale assicurato, così determinato:
- per sinistri avvenuti tra la data di decorrenza del contratto ed il 31 dicembre 2013 il capitale assicurato sarà pari al capitale iniziale aumentato degli interessi, calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di decorrenza e la data di decesso dell'assicurato, in base al tasso annuo equivalente al tasso di rivalutazione riconosciuto all'attivo specifico alla data del 31 dicembre 2013;
 - per sinistri avvenuti successivamente il capitale assicurato sarà pari al capitale rivalutato al momento del decesso dell'assicurato, così come descritto al successivo Art. 10.

Art. 9 – Riscatto.

- 9.1.** Esclusivamente a partire dalla data del 01 marzo 2011 e prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, il contraente può esercitare il diritto di riscatto, con apposita dichiarazione che deve essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto si riferisca (numero della proposta o numero della polizza; dati anagrafici del contraente).
- 9.2.** In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto ai sensi del comma 9.1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.3, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto, determinato così come segue:
- (a) dal 01 marzo 2011 al 31 dicembre 2013: il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato garantito al 31 dicembre 2013, attualizzato, in regime di interesse composto, ad un "tasso di riscatto" per la durata residua dell'attivo specifico, calcolata come differenza tra il 31 dicembre 2013 e la data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto. Il "tasso di riscatto" è pari al tasso, aumentato di 2,50 punti percentuali, ottenuto dall'interpolazione lineare giornaliera tra i due tassi EURIBOR-Swap

che si riferiscono alle durate più prossime, in eccesso e in difetto, rispetto alla durata residua dell'attivo specifico. I tassi EURIBOR-Swap di riferimento verranno calcolati come media aritmetica tra tasso denaro e tasso lettera pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno del mese della data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al precedente comma 9.1. Qualora alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso EURIBOR-Swap in quanto non pubblicato, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo in cui tale tasso sia disponibile.

(b) dal 01 gennaio 2014: il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato, rivalutato sino alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 9.1.

9.3. Alle stesse condizioni di cui al comma 9.1, ma solamente dalla data del 01 gennaio 2014, il contraente può esercitare diritto di riscatto parziale con apposita dichiarazione, munita della forma e del contenuto previste dal comma 9.1, contenente l'inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari ad una parte, in essa indicata, del valore di riscatto, corrispondente al capitale rivalutato fino al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale. Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale rivalutato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale rivalutato.

9.4. La dichiarazione di riscatto parziale s'intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto di riscatto parziale sia esercitata o qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto corrispondente al capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione.

Art. 10 – Criteri di rivalutazione.

10.1. Fino alla data del 31 dicembre 2013 la misura di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato è certa e garantita ed è pari al 9,00% del capitale iniziale, corrispondente ad un tasso annuo equivalente del 2,272%. Successivamente a tale data la misura di rivalutazione è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%", che si ottiene sottraendo 1,2 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione nell'anno di riferimento in base al regolamento di quest'ultima.

In ogni caso l'aliquota di rendimento percentuale annuo netto e la misura annua di rivalutazione non potranno essere negative.

10.2. A partire dalla data del 31 dicembre 2013 il capitale assicurato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno antecedente la cessazione dell'assicurazione e sarà pari alla somma dei seguenti importi:

(a) il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento;

(b) gli eventuali capitali aggiuntivi successivi al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ciascuno rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento, applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio di tale diritto, attualizzato in base ad un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione separata "OSCAR 100%" relativa al 31 dicembre dell'anno precedente diminuita in valore relativo del 20%, per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente.

10.3. Il capitale rivalutato alla data del decesso dell'assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre 2013, nonché il capitale rivalutato alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, si determinano ciascuno sommando i due importi di seguito indicati:

(a) l'importo che si ottiene applicando al capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento della rivalutazione, *pro quota* per il periodo compreso tra il detto

momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del 20%. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di riscatto parziale successivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento della rivalutazione, il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio di tale diritto, attualizzato in base ad un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa al 31 dicembre dell'anno precedente diminuita in valore relativo del 20%, per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente;

- (b) l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi, ciascuno rivalutato applicando ad esso il coefficiente di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto (a), *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, nell'ipotesi in cui la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento della rivalutazione.

10.4. A partire dal 31 dicembre 2013 la misura annua di rivalutazione minima garantita, sarà pari almeno all'1,50%; questa verrà garantita fino al 31 dicembre 2014, in seguito la Compagnia si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione. Nel caso in cui la Compagnia decidesse di avvalersi di tale facoltà il nuovo rendimento minimo non potrà comunque essere inferiore al TMG ufficiale diminuito dell'1,0%.

Art. 11 – Conversione del valore di riscatto – termini e condizioni.

11.1. Il contraente può ottenere che il valore di riscatto sia convertito totalmente, alle condizioni stabilite dalla Compagnia, in una delle seguenti tipologie di rendita rivalutabile:

- rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagate in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle modalità di rivalutazione alle condizioni adottate dalla compagnia alla data di esercizio dell'opzione.

A tali fini:

- i) la Compagnia fornirà al contraente, entro trenta giorni dalla data della richiesta, con comunicazione scritta, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche;
- ii) il contraente può esercitare l'opzione di conversione alle condizioni di assicurazione stabilite dalla Compagnia aderendo ad esse entro il termine di decadenza di trenta giorni; l'adesione deve avvenire in forma scritta impiegando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia che dovrà pervenirle entro il detto termine decadenziale. La Compagnia inoltre, a seguito della conferma di conversione del valore di riscatto in rendita, provvederà a trasmettere la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla rendita stessa.

11.2. L'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo diviene automaticamente inefficace se, dopo l'esercizio ed anteriormente alla scadenza dell'assicurazione, si verifica il decesso dell'assicurato.

11.3. L'efficacia dell'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla consegna alla Compagnia presso la sua sede legale, personalmente o con lettera raccomandata, entro il termine di cui al precedente punto 11.1, dei seguenti documenti:

- originale della proposta e delle eventuali appendici;
- atti di assenso in forma scritta degli eventuali beneficiari irrevocabili, creditori pignorati o vincolatari;

- qualora l'assicurato sia diverso dal contraente, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia, nelle comunicazioni di cui ai punti i) e ii)) del precedente comma 11.1, potrà indicare ulteriori documenti di cui è necessaria la consegna per ottenere il pagamento della rendita, fermo restando fin d'ora che durante l'eventuale erogazione della rendita stessa la Compagnia potrà chiedere una o più volte la prova dell'esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 12 – Variazioni contrattuali.

- 12.1.** Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 12.2.** La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia; sia nelle ipotesi di fusione tra gestioni separate o fondi interni, scissioni di gestioni separate o di fondi interni o operazioni di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da un fondo interno o gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.
- 12.3.** Al di fuori dei casi contemplati dal comma 12.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 13 – Beneficiari delle prestazioni.

- 13.1.** Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
 - dopo la morte del contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
- Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.
- 13.2.** La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 14 – Pagamenti della Compagnia

- 14.1.** Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre

ai documenti indicati al comma 14.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali (copia in caso di riscatto parziale);
- copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

14.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
 - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
- **per il pagamento del valore di riscatto, anche parziale**
 - dichiarazione di riscatto firmata dal contraente;
 - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
 - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di decesso**
 - comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
 - copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
 - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
 - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.

14.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:

- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
- qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
- nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.

14.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.

14.5. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico

ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l'evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.

Art. 15 – Cessione, pegno o vincolo.

- 15.1.** Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.
- 15.2.** Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.
- 15.3.** Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 16 – Tasse ed imposte

- 16.1.** Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 17 – Foro competente

- 17.1.** Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 18 – Lingua e legge applicabile.

- 18.1.** Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.
- 18.2.** Al contratto si applica la legge italiana.

Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%”

A. È istituita ed attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Arca Vita S.p.A., che viene contraddistinta ed indicata di seguito con il nome “OSCAR 100%”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite in relazione ai contratti di assicurazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “OSCAR 100%”. La gestione di “OSCAR 100%” è attuata in conformità delle regole stabilite dall'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) tempo per tempo applicabili.

B. Il patrimonio di “OSCAR 100%” può comprendere nelle seguenti categorie di attività: titoli di Stato italiani od esteri o emessi da organismi sopranazionali; obbligazioni quotate in Euro o in diversa valuta; titoli azionari quotati in Euro o in diversa valuta; quote di OICR; strumenti derivati; beni immobili; liquidità; altre attività ammesse alla copertura delle riserve tecniche.

Le scelte gestionali ad essa afferenti dovranno essere informate a prudenza e tendere alla conservazione del capitale e alla sua crescita costante, possibilmente in misura superiore al tasso di inflazione espresso dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (o, qualora dovesse venire meno, da altro analogo indice) e tenendo conto dei tassi di rendimento minimo garantiti ai contraenti con contratti di assicurazione che prevedano una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “OSCAR 100%”.

C. La gestione di “OSCAR 100%” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.lgs. n.58 del 24/02/1998, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

In particolare viene attestata la corretta valutazione delle attività che compongono “OSCAR 100%”, il tasso annuo di rendimento finanziario di quest'ultima e l'adeguatezza di ammontare delle attività di cui si compone “OSCAR 100%” a fronte degli impegni assunti da Arca Vita S.p.A. in base alle riserve matematiche.

La certificazione avviene per singoli periodi annuali, ognuno dei quali compreso tra il 1° novembre ed il 31 ottobre dell'anno solare successivo: ciascuno di tali periodi costituisce e si definisce “esercizio finanziario di certificazione”.

D. Il tasso annuo di rendimento finanziario di “OSCAR 100%” relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di “OSCAR 100%” relativo all'esercizio finanziario di certificazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. A tali fini per ciascun esercizio finanziario di certificazione :

- il rendimento finanziario lordo annuo di “OSCAR 100%” si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione al valore medio di “OSCAR 100%” nel corso del detto esercizio finanziario;
- per risultato finanziario di “OSCAR 100%” si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di “OSCAR 100%” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto sia degli oneri specifici degli investimenti e disinvestimenti (bolli sui contratti di borsa, commissioni di negoziazione, di gestione), sia degli onorari dovuti alla società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione separata. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in “OSCAR 100%” e, segnatamente, al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella detta gestione per i beni già di proprietà di Arca Vita S.p.A.;
- per valore medio di “OSCAR 100%” nel corso dell'esercizio finanziario di certificazione si intende la somma della giacenza media nel detto esercizio finanziario sia dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, sia degli investimenti in strumenti finanziari, sia di ogni altra attività di “OSCAR 100%”.

La consistenza media nell'esercizio finanziario di certificazione degli strumenti finanziari e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in "OSCAR 100%" ai fini della determinazione del tasso annuo di rendimento finanziario di tale gestione.

- E. Per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2006, il rendimento finanziario annuo netto, utilizzato ai fini della determinazione del capitale assicurato nonché del valore di riscatto, è calcolato come differenza tra il rendimento finanziario determinato al precedente punto D e le commissioni di gestione pari all'1,2%, spettanti ad Arca Vita S.p.A.. Tale differenza rappresenta il rendimento certificato sino al 31/12/2006.
- F. Per i contratti sottoscritti dopo il 31/12/2006, il rendimento finanziario annuo netto, utilizzato ai fini della determinazione del capitale assicurato nonché del valore di riscatto, è calcolato sottraendo dal tasso annuo di rendimento finanziario determinato al precedente punto D, il valore numerico rappresentativo del prelievo trattenuto da Arca Vita S.p.A., come specificamente indicato nella documentazione contrattuale.
- G. È espressamente previsto che la gestione interna separata "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione interna separata ad un altro fondo interno o gestione interna separata.
- H. È espressamente previsto che possano essere apportate da Arca Vita S.p.A. modifiche al regolamento della gestione interna separata "OSCAR 100%" anche, ma non solo, in occasione delle operazioni di cui al precedente punto G o al fine del suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente oppure a seguito di sopravvenuti cambiamenti della legislazione fiscale o della disciplina di settore afferente l'assicurazione sulla vita.

Glossario

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "BASE 9%"

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la scheda sintetica e la nota informativa relative a "BASE 9%" comportano l'uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente o con il beneficiario o con entrambi. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

attivo: è un'attività patrimoniale posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto e rientrante nella composizione della gestione interna separata;

beneficiario: è la persona fisica o l'ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

capitale aggiuntivo: è l'entità di ciascun premio aggiuntivo al netto delle spese di incasso e dei caricamenti;

capitale assicurato: è l'entità della prestazione assicurata;

capitale iniziale: è l'entità del premio iniziale diminuito delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti;

capitale rivalutato: è la somma del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi, nella rispettiva entità risultante dall'applicazione dei criteri di loro rivalutazione previsti dal contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal contratto;

carezza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell'assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata in caso di premorienza, anche dal momento e dalle cause del decesso;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione. La misura del caricamento relativo al contratto è illustrata nella pertinente nota informativa e sarà indicata nella proposta contrattuale. Nel presente contratto "BASE 9%" è pari a zero;

cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del contratto;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell'assicurazione, sorge l'obbligo di pagamento del premio iniziale e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto "BASE 9%", che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest'ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione "BASE 9%", delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

consolidamento: è la definitiva acquisizione a favore del contraente della eventuale rivalutazione in positivo, ossia in aumento, del capitale iniziale, che si registri in ciascuna occasione di determinazione del capitale rivalutato prevista dal contratto anteriormente alla cessazione dell'assicurazione. Soltanto per effetto del consolidamento il capitale rivalutato e, quindi, il capitale assicurato e, così, l'entità delle prestazioni assicurate non possono diminuire rispetto all'entità del capitale iniziale;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contratto: è il contratto di assicurazione mista sulla vita a premio unico denominato "BASE 9%" concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del capitale assicurato;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal pagamento del premio;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

diritto di riscatto: è il recesso del contraente dal contratto diverso dal diritto di ripensamento e dal recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia;

diritto di riscatto parziale: è il diritto del contraente di ottenere, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, il pagamento di una parte del capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale;

durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E'

compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

età assicurativa: è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: uno degli eventi riguardanti la vita dell'assicurato, che consistono nella premorienza e nella sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale ed il verificarsi d'uno dei quali fa sorgere il diritto all'esecuzione d'una delle prestazioni assicurate;

glossario: è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

gestione interna separata: è un fondo appositamente creato dalla Compagnia, che è gestito separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

ISVAP: è l'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via del Quirinale 21;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

opzione: la possibilità offerta al contraente di scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dal contraente o, comunque, concordate tra le parti;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio aggiuntivo: è il premio unico che nel corso della durata contrattuale il contraente corrisponda alla Compagnia ad integrazione del premio iniziale;

premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro, sia esso iniziale od aggiuntivo, e dei caricamenti;

premio iniziale: è il premio unico che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della conclusione del contratto per l'assicurazione;

premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell'assicurazione ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie di rendimento;

premio unico: è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia;

premorienza: è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati, con esclusione dell'opzione del contraente di trasformazione del capitale in rendita che resta subordinata all'accordo delle parti;

prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di decesso dell'assicurato prima della cessazione dell'assicurazione;

prestazione forma base: nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale iniziale;

prestazione minima garantita: è l'entità minima della prestazione assicurata dovuta;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

prospetto annuale della gestione interna separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati sulla composizione della gestione separata;

rendiconto annuale della gestione separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati relativi al rendimento finanziario dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto;

rendimento finanziario: è il risultato finanziario della gestione interna separata;

riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

rivalutazione: è la variazione dell'entità del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi, sia in funzione del rendimento attribuito all'attivo specifico sia in funzione del rendimento della gestione interna separata secondo il criterio previsto dal contratto, che incide sull'entità del capitale rivalutato e, quindi, del capitale assicurato e, così, delle prestazioni assicurate;

scheda sintetica: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, che illustra le principali caratteristiche dell'operazione assicurativa in modo più conciso rispetto alla nota informativa;

sinistro: è un evento assicurato;

società di revisione: è una società diversa dalla Compagnia, iscritta ad apposito albo, incaricata di certificare i risultati della gestione interna separata;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 50,00 Euro;

tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

tasso di rendimento minimo garantito: è la percentuale di incremento del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi che concorre a determinare l'entità minima del capitale assicurato e, quindi, d'una prestazione assicurata;

TMG: è il tasso massimo di interesse garantibile, così come definito dall'Art.33 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209.

Conv.	Filiale/Agenzia	Collocatore	Numero Prop.
-------	-----------------	-------------	--------------

CONTRAENTE

Società/Cognome e nome	Codice fiscale		
Comune di nascita	Data di nascita		Sesso
Professione	Sottogruppo		Ramo attività
Indirizzo	Provincia		C.A.P.
Comune	Cab Comune		Cod. Paese

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

Cognome e nome	Codice fiscale		Sesso
Comune di nascita	Data di nascita	Professione	
Indirizzo	Comune		Provincia

DATI IDENTIFICATIVI (del Contraente persona fisica o del legale rappresentante del Contraente)

Cognome e nome	Codice fiscale		
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	
Indirizzo			
Documento di riconoscimento n.	Tipo documento		
Ente emittente	Data di emissione		

BENEFICIARI

In caso di Vita:		
In caso di Morte:		Data di nascita

VERSAMENTI in

Premio di cui spese di emissione	di	Premio interessi di frazionamento	Pagabile in rate	Garanzie Complementari
Premio netto per la garanzia base			Premio netto per la garanzia complementare	
Caricamento:		% del premio netto per la garanzia base		
Premio aggiuntivo di cui imposte		alla polizza n. diritti	premio aggiuntivo netto	
Caricamento:		% del premio aggiuntivo netto		

DURATA E PRESTAZIONI

Decorrenza:	Durata anni:	Età a scadenza:	Scadenza:
Prestazione forma base:		Prestazione forma aggiuntiva:	

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN C/C

Il sottoscritto Contraente autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente, indicato in calce, per i versamenti sopra indicati senza emissione della lettera contabile di addebito.


Euro	c/c di addebito:	bic:
------	------------------	------

Luogo e data:

Il Contraente

L'Assicurato (se diverso dal Contraente)

per consenso alla conclusione del contratto sulla propria vita



Conv.	Filiale/Agenzia	Collocatore	Numero Prop.
-------	-----------------	-------------	--------------

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

L'importo che Arca Vita S.p.A. rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca o di recesso, è indicato nell'art. "Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso" delle condizioni di assicurazione.

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della seguente proposta, il Fascicolo informativo relativo al contratto, l'informativa precontrattuale e di averne preso visione.

Luogo e data:

Il Contraente

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI**

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso:

- al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili;
 - al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Arca Vita S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali.

Prendo atto che senza il presente consenso, Arca Vita S.p.A. non potrà fornirmi in tutto o in parte i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data:

Il Contraente



L'Assicurato

(se diverso dal Contraente)



Inoltre,

al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di Arca Vita S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela.

Sono consapevole che il consenso è del tutto facoltativo.

Luogo e data:

Il Contraente



L'Assicurato

(se diverso dal Contraente)



Fascicolo informativo BASE 9%

aggiornato alla data del 15.01.2010

pagina 32 di 33



Gruppo Assicurativo Arca

ARCA VITA: LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in



essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea per finalità di conclusione e gestione contratti. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Vita S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.com

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Vita S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Vita S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.com e presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.